

N. 3041

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MURINEDDU, SCIVOLETTO, PIATTI,  
PREDA, BARRILE e SARACCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1998**

---

Disposizioni in materia di commercializzazione dell’olio extra  
vergine d’oliva, dell’olio vergine d’oliva e dell’olio d’oliva

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le gravi difficoltà che investono l'economia agraria italiana impongono l'urgente proposizione di strumenti legislativi idonei a superare una crisi che da congiunturale minaccia seriamente di diventare strutturale, e forse irreversibile per via della crescente difficoltà dei nostri prodotti a reggere la concorrenza nel mercato nazionale ed internazionale. La battaglia per le quote latte non è ancora conclusa e già si affaccia all'orizzonte una vertenza altrettanto dura sui problemi dell'olio d'oliva. Anche in questo settore si scontano anni di inavvedutezze e di leggerezze a seguito delle quali hanno preso radice situazioni pregiudizievoli degli interessi materiali e sociali dei coltivatori. Non è una esagerazione dire che per il Meridione e per le isole la questione dell'olio d'oliva e l'equivalente di quella del latte per il Centro-Nord, tant'è che esso costituisce una risorsa da cui trae reddito oltre un milione di produttori. La consistenza di questo comparto economico può essere raccolta nei seguenti dati: la superficie coltivata per il 1997 ammonta a 1,1 milioni di ettari; le aziende agricole censite sono circa 900.000 e il fatturato dell'industria oleicola, superiore ai 300 miliardi di lire, contribuisce con una quota vicina al 5 per cento della produzione lorda vendibile nazionale (PLV). In termini di tecnologia avanzata l'Italia si colloca tra i primissimi posti al mondo con 6.500 frantoi, 20 raffinerie e 630 impianti di confezionamento. Il 70 per cento della produzione nazionale, che è stata di 385.000 tonnellate nella campagna 1996-97, proviene dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia. Non bisogna trascurare però il fatto che anche una regione economicamente arretrata come la Sardegna ha una superficie olivetata di 32.637 ettari, co-

perti da circa 2 milioni di piante, distribuite in 36.000 particelle. L'isola si colloca al decimo posto per dimensione produttiva, e sebbene questa fonte di reddito non dia luogo ad utili ragguardevoli, è pur sempre una risorsa irrinunciabile per una terra, come quella sarda, afflitta da sottosviluppo endemico.

L'esigenza di dare vita nel più breve tempo possibile ad un nuovo e più adeguato strumento legislativo è dettata da circostanze avverse delle quali si cercherà di dare conto sinteticamente in questa relazione. Come si è detto in apertura, le agitazioni dei produttori sono in crescendo e minacciano di precipitare verso forme di protesta che sarà difficile contenere entro limiti di legalità. Per quanto sia difficile districarsi nel labirinto delle normative nazionali ed europee che disciplinano il settore, è necessario rappresentare sinteticamente — e si spera in modo chiaro — la situazione nella quale si dibatte il nostro Paese. A questo fine occorre valutare gli interessi delle parti confliggenti e l'inadeguatezza delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano il settore. Per procedere con ordine si impone una breve premessa. I produttori, o per meglio dire gli olivicoltori, chiedono che il Ministero per le politiche agricole si impegni con atti legislativi interni e con iniziative forti presso l'Unione europea affinché vengano modificate le norme che consentono alle industrie di mettere sul mercato nazionale ed estero olio etichettato come «*Made in Italy*», risultante, viceversa, dalla miscelazione di oli provenienti da paesi terzi. Tale operazione oggi è resa possibile da un regolamento comunitario, il quale prescrive che per effetto di una serie di trattamenti semplici, come la frangitura, il fil-traggio e l'imbottigliamento, il prodotto

possa essere commercializzato recando sul contenitore il nome del paese che ha eseguito l'ultima operazione. La conseguenza di tutto questo è facilmente intuibile: utilizzando un'immagine di grande prestigio, quale è in effetti quella degli oli d'oliva italiani, l'industria lucra su prodotti che italiani non sono, ma che nel nostro Paese hanno subito solo un processo di raffinazione e di correzione. I danni per i coltivatori sono ingentissimi: siccome le olive introdotte da paesi come la Tunisia, il Marocco, la Libia, la Grecia, hanno un prezzo di mercato di gran lunga inferiore a quello delle olive italiane, le industrie preferiscono approvvigionarsi della materia prima dal mercato estero. Gli olivicoltori italiani, a questo punto, sono costretti o ad accontentarsi di utili ai limiti della sussistenza, o ad abbandonare le coltivazioni, oppure a ricorrere ad espedienti come quello di fruire, in quanto produttori, dei premi dell'Unione europea, evitando nel contempo il costo della raccolta. Le false fatturazioni, spesso realizzate con la complicità dell'industria, sono un altro aspetto preoccupante della questione e si inquadrano in una logica fin troppo nota e diffusa.

Siccome la raccolta delle olive comporta costi che assorbono il 50 per cento dei ricavi, ne deriva che il reddito di un oliveto, detratte le spese del suo mantenimento in vigore e gli oneri fiscali, si riduce a ben misera cosa.

È noto altresì che il livello informativo medio dei consumatori è assai modesto e spesso distorto da tradizioni culturali arcaiche o da cognizioni dietetiche costruite sull'ignoranza, tanto da confondere e rendere indistinguibile il significato del termine dietetico da quello ipocalorico. La responsabilità di questa mistificazione è riportabile a campagne pubblicitarie condotte da imprese che controllano il comparto e che ricorrono abilmente alla leva della comunicazione per interferire sui processi decisionali e sulle scelte dei consumatori.

Col presente disegno di legge si vuole colmare un vuoto legislativo e definire un

sistema di etichettatura che smascheri il sistema attualmente praticato in virtù del quale il distributore è obbligato semplicemente a dichiarare la tipologia di olio (extra vergine, vergine di oliva, di oliva, di sansa, eccetera) insieme con la ragione sociale e lo stabilimento di produzione, con la eventuale dicitura della fruizione dell'aiuto comunitario all'imbottigliamento. Qui si vuole invece che sia specificata in etichetta l'origine dell'olio, se il prodotto è una miscela di oli extra vergini di origine diversa, e la loro provenienza. Origine dell'olio e stabilimento di produzione infatti coincidono raramente, perchè l'operazione di imbottigliamento di solito avviene in strutture industriali diverse dai luoghi di coltivazione, dai frantoi, dagli stessi stabilimenti di raffinazione.

Il consumatore attualmente è esposto ad una campagna pubblicitaria che gli fa perdere di vista la possibilità di discernere i prodotti tipici e specifici dai prodotti industriali i quali, a differenza dei primi, poggiano sulla standardizzazione del processo produttivo e del gusto nel tempo. I prodotti tipici, viceversa, sono considerati dall'Unione europea un patrimonio da tutelare, tant'è che il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ha istituito i marchi «denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP) con l'obiettivo di conferire protezione commerciali a tali produzioni. I prodotti tipici hanno caratteristiche organolettiche irripetibili che scaturiscono dal loro intimo legame col territorio e risentono del condizionamento dell'ambiente naturale in cui vengono coltivati. Purtroppo la normativa vigente, vuoi per esigenze di commercializzazione, vuoi per problemi di concorrenza con i produttori stranieri, non consente al consumatore di effettuare una scelta di qualità, nè di potere distinguere, per effetto della libera miscelazione di oli di diversa provenienza, tra prodotti italiani e stranieri. Concordiamo con chi afferma che: «Nel ca-

so in cui, pur non essendo in possesso di tutte le informazioni, il consumatore decida di provare un prodotto o una marca nuovi, affronta il rischio connesso all'acquisto di beni cosiddetti *experience* in quanto la piena conoscenza degli attributi avviene solo dopo l'utilizzo del bene stesso, come per i prodotti alimentari in genere». (Capodaglio-De Cicco, 1997).

Gli olivicoltori non sono affatto contrari alle importazioni, nè invocano misure restrittive di tipo autarchico: contestano solo, e con ragione, che un olio extra vergine non italiano possa essere pubblicizzato come «*Made in Italy*», avvantaggiandosi di un'immagine affermata ed apprezzata nel mondo grazie alla bontà e alla genuinità dei prodotti della nostra terra.

Questa operazione che, come abbiamo detto, ha effetti ingannevoli sui consumatori, perchè non sono messi nella condizione di verificare la provenienza autentica del prodotto, ha conseguenze di notevole rilevanza anche sugli oli meno pregiati, i cosiddetti *blended*, risultanti dalla miscelazione di oli lampanti, caratterizzati da alto tasso di acidità ma opportunamente rettificati mediante sofisticati processi chimici. Anche per questi ultimi il presente disegno di legge prevede l'introduzione di un disciplinare inteso a fare chiarezza sulla provenienza degli oli impiegati e sulle loro caratteristiche organolettiche dal momento che l'olio extra vergine d'oliva in queste miscele è presente nei casi migliori nella misura del 5 per cento.

Per l'Italia e per i coltivatori del nostro Paese svincolare la produzione dai legami di territorio comporta un duplice ordine di problemi, che possono essere riassunti nella perdita crescente di interesse per una coltura per la quale i terreni della penisola e delle isole hanno manifestato da sempre una vocazione fortissima e nella progressiva perdita di eccellenza di un prodotto apprezzato in tutto il mondo e al cui consumo si stanno avvicinando in misura straordinariamente interessante anche popoli non mediterranei.

Se si considera che in Italia vengono importate ogni anno oltre 90 mila tonnellate di oli non commestibili destinati, dopo un abile lavoro di rettifica, a raggiungere le nostre tavole, è facile intuire quanta poca considerazione si abbia per la genuinità del prodotto quando sussistano ragioni di profitto, e quali conseguenze negative il fenomeno eserciti sulle particolarità gastronomiche della cucina italiana.

Si è già detto che il presente disegno di legge non vuole essere un freno alla liberalizzazione degli scambi, perchè se così si operasse le conseguenze per la nostra economia sarebbero disastrose. L'Italia ha un patrimonio di esperienze, di conoscenze e di stabilimenti industriali ad alta tecnologia per la lavorazione dell'olio d'oliva che la collocano in una posizione di assoluto primato in Europa e nel mondo. Questa nobiltà di rango verrebbe sicuramente meno se non si misurasse con le economie di scala, ma sarebbe irrimediabilmente soggetta a declassamento qualora non si pensasse contestualmente ad elaborare strategie competitive che passino attraverso una nuova struttura di filiera.

Il nostro Paese contribuisce con il suo 24 per cento alla produzione mondiale di olio di oliva; tuttavia, nonostante la sua spiccata vocazionalità, l'offerta interna risulta inferiore al livello dei consumi; da qui la necessità di procedere alle importazioni per soddisfare una domanda in fortissima crescita. Il volume delle importazioni, tuttavia, per l'utilizzo che si fa delle stesse, mette in ginocchio gli olivicoltori italiani. Per consolidare la loro posizione nelle aree del commercio interno ed estero, le associazioni degli industriali (la Federoli e l'Assitol), attraverso il Consiglio oleicolo internazionale (COI), si stanno adoperando per fare sopravvivere la normativa succitata, che consente di commercializzare come «*Made in Italy*» prodotti di provenienza marocchina, libica, tunisina o turca.

Al Senato della Repubblica sono state presentate sia dalla maggioranza sia delle

forze di opposizione mozioni intese ad impegnare il Governo nella revisione in sede comunitaria delle norme sulle denominazioni merceologiche delle diverse tipologie di oli d'oliva, sulle etichettature, sugli oli commercializzati, sulla concessione dell'aiuto alla produzione soltanto ai paesi che siano realmente in grado di mostrare l'efficacia del sistema di rilevazione della consistenza delle colture. Un altro punto irrinunciabile è dato dalla sospensione delle autorizzazioni da parte dei Ministeri per le politiche agricole e delle finanze ad importare oli extra vergini di oliva da paesi

extracomunitari in regime di traffico di perfezionamento attivo, ai sensi dell'articolo 114 del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

L'urgenza del problema è avvertita chiaramente anche dal Governo, che ha presentato un proprio disegno di legge in materia (v. atto Senato n. 3020). La presente proposta fa proprie in larga misura le esigenze espresse dalle diverse parti politiche che hanno contribuito a una più distesa intelligenza del problema non rinunciando, tuttavia, a prospettare anche soluzioni aggiuntive.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva)*

1. L'olio extra vergine d'oliva, l'olio vergine d'oliva e l'olio d'oliva possono essere venduti o commercializzati con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», «*made in Italy*» o simili solo a condizione che l'intero ciclo di produzione, lavorazione e imbottigliamento sia stato svolto nel territorio nazionale.

2. Nella etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli oli di cui al comma 1, si deve fare esplicita menzione, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, della classificazione di qualità, della provenienza geografica delle olive, del luogo e dello stabilimento che ha effettuato la molitura delle olive, dell'impresa che ha operato la raffinazione, la brillantatura, la correzione, l'imbottigliamento dell'olio.

3. Per i prodotti ottenuti miscelando oli di origine geografica diversa dovrà essere indicata a chiare lettere l'origine di ciascun componente.

4. Le confezioni attualmente in commercio o in giacenza presso le ditte confezionatrici e con etichette non conformi a quanto previsto dal comma 2 devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto termine le eventuali rimanenze dovranno essere denunciate agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Esse potranno essere poste in vendita solo previa verifica delle loro quantità e della veridicità delle indicazioni riportate sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione degli oli.

## Art. 2.

*(Stabilimenti di raffinazione  
degli oli di oliva)*

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione e la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extra vergine d'oliva, di olio d'oliva vergine e di olio d'oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento si producano oli di qualità differenziate, da quelli di alto pregio a quelli commerciali, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I registri devono preventivamente essere vidimati dal predetto ufficio periferico. Tali oli non possono essere estratti dallo stabilimento se non confezionati in recipienti di capacità non superiori a dieci litri.

## Art. 3.

*(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva e olio di oliva in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa di lire 800.000 per ogni 100 chilogrammi di olio. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da una somma di lire venti milioni e lire centoventi milioni.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. Nei casi più gravi e in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o dal commercio nel settore degli oli di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni, nonchè della pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a livello nazionale.

#### Art. 4.

##### *(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di 6 miliardi di lire, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.